

**BANDO  
PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE  
DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

Legge Regionale 8 Agosto 2001, n. 24 -

Regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30/07/2009

E' indetto un bando per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Enti pubblici diversi (ACER Parma., Comuni, Provincia, ecc.) che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel Comune di BUSSETO (PR) nel periodo di efficacia della graduatoria.

Ai sensi e per gli effetti della Legge regionale 8 agosto 2001 e del vigente Regolamento Comunale per le assegnazioni, con Delibera di Giunta n° 153 del 30/10/2009 viene indetto un concorso pubblico per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria nel Comune di BUSSETO, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità.

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione dovranno presentare domanda al Comune di BUSSETO su apposito modulo **entro e non oltre il giorno 11 DICEMBRE 2009** secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso.

**1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO**

A norma dell' art.15 della Legge Regionale 24/2001 e delle Deliberazioni del Consiglio Regionale n.327/2002 e n.395/2002, dell'art. 27 comma 1 lett. D) della Legge n.189 del 30/07/2002, delibera della Giunta Regionale n. 468 dell'11/04/2007, delle determinazioni n. 7436 del 30/07/2009 e n. 8851 del 10/09/2009 del Responsabile del servizio Politiche Abitative della Regione Emilia Romagna e del comma 6 dell'art. 40 del D.Lgs. 25/07/98 n. 286 come sostituito dall'art. 27 comma 1 lett. D) della Legge n. 189 del 30.7.2002, possono partecipare al presente concorso i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti:

**A) CITTADINANZA**

Può richiedere l'assegnazione:

- A.1) il cittadino italiano;
- A.2) il cittadino di Stato aderente alla Unione Europea;

A.3) il cittadino straniero, residente in Italia, titolare di carta di soggiorno e /o in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo; il cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno umanitario ai sensi del DLGS n. 251 del 19/11/2007 e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

**B) RESIDENZA O ATTIVITA' LAVORATIVA**

E' richiesto uno dei seguenti requisiti:

- B.1) residenza anagrafica nel Comune di BUSSETO (PR);
- B.2) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di BUSSETO (PR). Per attività lavorativa principale, si intende l'attività predominante alla quale vengono dedicati almeno due terzi del tempo di lavoro complessivo, e dalla quale vengono ricavati almeno i due terzi del reddito globale da lavoro, quale risulta dalla posizione fiscale;
- B.3) attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi o di servizio nel Comune di BUSSETO (PR);
- B.4) attività lavorativa svolta all'estero. In tal caso, è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.

**C) LIMITI ALLA TITOLARITA' DI DIRITTI REALI**

- C.1) il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio ubicato nell'ambito provinciale relativo al Comune di BUSSETO, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2 classe 1, calcolata nell'ambito comunale suddetto, considerando la zona censuaria più bassa. Qualora sia inesistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore;
- C.2) fatto salvo quanto previsto al punto c.1), il nucleo avente diritto non deve essere titolare, anche pro quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe 1 del Comune di BUSSETO, al quale si presenta la domanda, considerando la zona censuaria più bassa. Qualora sia inesistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore.
- C.3) nei casi di cui alle lett. c.1 e c.2, la rendita catastale complessiva rivalutata è elevata a 5 volte la tariffa, qualora la titolarità di un diritto reale da parte del richiedente si riferisca all'immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.

#### **D) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI**

- D.1) Assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di edilizia pubblica cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge 513/77 o della Legge 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi pubblici;
- D.2) Assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

#### **E) REDDITO PER L'ACCESSO**

Reddito annuo complessivo del nucleo familiare calcolato ai sensi del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, il cui valore non superi i seguenti limiti:

- E.1) Il valore dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) non superiore ad Euro 34.308,60 e patrimonio mobiliare del nucleo non superiore ad Euro 35.000,00 al lordo della franchigia pari ad Euro 15.493,71 prevista dal D.Lgs 109/98 come modificato dal D.Lgs 130/2000.
- E.1.2) Il patrimonio mobiliare dei nuclei, in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%, deve essere aumentato del 30% risultando così di € 45.00,00, al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs 109/98 come modificato dal D. Lgs. 130/2000 ossia di € 15.493,71;
- E.2) Valore dell'Indicatore della Situazione Economica equivalente (ISEE) non superiore ad Euro 17.154,30
- E.2.1) Per i nuclei familiari monoredito derivante esclusivamente da lavoro dipendente o pensione il valore ISEE del nucleo familiare è diminuito del 20%
- E.2.2) Per i nuclei familiari con reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore ad anni 65, il valore ISEE del nucleo familiare è diminuito del 20%.
- E.2.3) Per i nuclei con presenza di un solo reddito da lavoro dipendente e/o pensione il valore ISEE del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%;

**Le sopraindicate condizioni E.2.1, E.2.2 ed E.2.3 non sono tra loro cumulabili.**

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere C), D), E) del presente bando, da parte degli altri componenti il nucleo familiare avente diritto alla data di presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione.

Ai sensi del 3°, 4° e 5° comma dell'art.24 della L. R. 8 Agosto 2001 n°24 :

- per nucleo avente diritto si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purché

conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;

- per nucleo avente diritto si intende anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legato da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorietà.

- i minori in affido all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

I requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), sono da riferirsi ai soli soggetti specificati nella relativa istanza, qualora questi individui come soggetti interessati all'accesso solamente uno o parte dei componenti il nucleo originario.

## **2. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE - PUNTEGGIO**

Le domande di partecipazione al presente concorso debbono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dall' ACER PARMA per conto del Comune di BUSSETO e presentate a partire dal giorno 6 NOVEMBRE 2009, con scadenza il giorno 11 DICEMBRE 2009.

Nei predetti moduli sono indicati gli elementi prescritti dall'art. 15 della Legge regionale 8 agosto 2001 e dal vigente regolamento comunale sotto forma di dichiarazione sostitutiva nei modi previsti dal DPR 445/2000. Il concorrente è tenuto alla compilazione con la massima esattezza, infatti il modulo è formulato con preciso riferimento ai casi prospettati dal regolamento comunale per le assegnazioni ed alle condizioni soggettive ed oggettive il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi previsti nel medesimo regolamento comunale.

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente rilascia responsabilmente una dichiarazione in cui attesta di trovarsi nelle condizioni soggettive ed oggettive, impegnandosi a produrre, a richiesta, ove necessario, la idonea documentazione, anche per quanto riguarda il possesso dei requisiti di accesso.

In particolare, per quanto concerne il possesso dei requisiti, il concorrente, utilizzando il modulo predisposto dovrà dichiarare nei modi e agli effetti di cui al DPR 28 dicembre 2000 n.445 che sussistono a suo favore i requisiti e le condizioni di cui alle lettere A e B del punto 1) del presente bando, nonché in favore di sé stesso e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lettere C), D), E) dello stesso punto 1 del presente bando.

Parte integrante della domanda è la dichiarazione sostitutiva unica, approvata con D.P.C.M. del 18/05/2001 composta dal modello base che raccoglie i dati generali relativi al nucleo familiare e da tanti fogli allegati quanti sono i componenti del nucleo medesimo, che devono contenere: i dati anagrafici,

partecipazione alla dichiarazione (con indicazione se trattasi del dichiarante, del coniuge, del figlio minore, etc.), attività lavorativa, situazione reddituale, situazione patrimoniale (patrimonio mobiliare e immobiliare), salvo che essa non sia già stata presentata alla pubblica amministrazione e sia ancora nel periodo della sua validità. In tal caso ciò dovrà essere dichiarato nella specifica parte del modulo di domanda.

Sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive dichiarate dal concorrente nella domanda vengono attribuiti i seguenti punteggi, ai sensi dell'art 5 del Regolamento comunale per le assegnazioni

**A) Condizioni oggettive:**

**A-1)** Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno DUE ANNI dalla data di apertura del bando, dovuta alla presenza di una delle seguenti condizioni:

**A-1.1)** sistemazione in spazi impropriamente adibiti ad abitazione, intendendosi per essi quelli che inequivocabilmente hanno una destinazione diversa da quella abitativa, che risultino privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per farli ragionevolmente ascrivere alla categoria di abitazioni:

**punti 6**

Il punteggio non viene assegnato se tale condizione è stata riconosciuta, per i medesimi spazi, a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando

**A-1.2)** sistemazione in spazi procurati a titolo precario dall'Ente locale o dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo regionale istituito con l.r. 4 febbraio 1994, n.7: **punti 6**

**A-1.3)** coabitazione in uno stesso alloggio con una o più nuclei familiari ivi residenti:

- con una persona: **punti 1**

- con due o più persone: **punti 2**

**A-1.4)** abitazione in alloggio sovraffollato:

- due persone residenti in alloggio composto da un unico vano: **punti 1**

- tre persone residenti in alloggio di superficie inferiore a mq. 58,50: **punti 1**

- quattro persone ed oltre residenti in alloggio di superficie inferiore a mq. 58,50: **punti 2**

- cinque persone residenti in alloggio di superficie compresa fra mq. 58,501 e mq. 78: **punti 1**

- sei persone ed oltre residenti in alloggio di superficie fino a mq. 78,00: **punti 2**

- sette persone residenti in alloggio di superficie compresa fra mq. 78,001 e mq. 90: **punti 1**

- otto persone ed oltre residenti in alloggio di superficie compresa fra mq. 78,001 e mq. 90: **punti 2**

La superficie da considerare ai fini dell'attribuzione dei suddetti punteggi è l'intera superficie dell'unità immobiliare, esclusi accessori e pertinenze, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni

**A-1.5)** abitazione in alloggio che sia:

- In condizioni di antigienicità, da certificarsi da parte dell'Autorità competente: **punti 2**

- Privo di servizi igienici, da certificarsi da parte dell'Autorità competente: **punti 4**

Il punteggio, di cui al punto A-1.5, non viene assegnato se tale condizione è stata riconosciuta, per i medesimi spazi, a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

**A-1.6)** presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da un nucleo familiare con presenza di persona/e affetta/e da disabilità permanente : **punti 1**

La presenza di barriere architettoniche nonché la disabilità dovranno essere certificate dalle Autorità competenti (relazione dell'assistente sociale di riferimento e verbale di invalidità permanente).

**A-2)** richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti economicamente dai Servizi Sociali di riferimento, oppure dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994, n. 7. Il punteggio attribuibile è il seguente:

**A-2.1)** In caso di provvedimento da eseguirsi entro dodici mesi dalla data di scadenza del bando:

**punti 6**

**A-2.2)** Per le scadenze successive: **punti 4**

Il punteggio è attribuibile unicamente al titolare del provvedimento esecutivo di rilascio.

**A-3)** sistemazione precaria che derivi da provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti dall'Ente Pubblico, oppure dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994, n. 7:  
**punti 6**

Per tale condizione non è richiesta la sussistenza da almeno un anno dalla data di apertura del bando.  
Tuttavia, tale sistemazione non deve risultare da oltre cinque anni alla data di apertura del bando.

**A-4)** richiedenti che abitino in alloggio di servizio, concesso da Ente Pubblico o da privati, che debba essere rilasciato entro due anni dalla data di scadenza del bando: **punti 4**

Le condizioni A-1.1), A-1.2), A-2), A-3) e A-4) non sono cumulabili fra loro e con le condizioni A-1.3), A-1.4) e A-1.5). Non sono inoltre cumulabili fra di loro i punteggi dei sub paragrafi.

**A-5)** richiedente in condizioni di pendolarità, con distanza fra il comune di residenza e quello in cui svolge l'attività lavorativa di oltre 25 Km: **punti 1**

## **B) Condizioni soggettive:**

**B-1)** nucleo familiare richiedente composto da 4 unità ed oltre: **punti 2**

**B-2)** nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano superato i 65 anni di età, anche se con eventuali minori o maggiorenni portatori di handicap (come in seguito definiti) a carico, in caso di coniugi o conviventi more-uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni purché l'altro non svolga attività lavorativa: **punti 3**

**B-3)** presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone di età superiore a 75 anni alla data di presentazione della domanda : **punti 5**

**B-4)** presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap. Ai fini di

questo regolamento si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti:

- una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore a 2/3 ed inferiore al 100%: **punti 2**

- una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% o la “non autosufficienza riconosciuta ai sensi della L.R. 5/94 o ancora, se minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute dalle vigenti normative:

**punti 4**

**B-5)** nucleo familiare richiedente con valore ISEE, calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni e determinato con le modalità di cui alla già citata deliberazione del Consiglio Regionale n. 327/2002 , non superiore al 50 % del valore ISEE previsto per l’accesso:  
**punti 2**

**B-6)** nucleo familiare con anzianità di formazione non superiore a quattro anni alla data di presentazione della domanda e nucleo familiare la cui costituzione è prevista entro un anno dalla stessa data **punti 2**

Il punteggio è attribuibile qualora i suddetti nuclei familiari siano privi di propria abitazione o versino in una o più delle condizioni oggettive del precedente punto A o nelle condizioni di cui al seguente punto B-9

Per i nuclei familiari di futura costituzione il possesso della condizione, comprese le condizioni abitative dianzi descritte, deve essere verificato alla data di assegnazione.

**B-7)** nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico, che si trovi in una o più delle condizioni oggettive di cui al precedente punto A) o nella condizione di cui al seguente punto B-9):

con 1 minore : **punti 3**

con 2 o più minori : **punti 4**

La condizione deve sussistere alla data di presentazione della domanda.

Tale condizione deve permanere anche alla data di assegnazione, fatto salvo il caso in cui ci sia un mutamento della condizione dovuto al compimento del 18° anno di età da parte del/i minore/i.

Il punteggio è attribuito anche nel caso siano presenti figli maggiorenni che per motivi di studio (adeguatamente documentati) non svolgano alcuna attività lavorativa ma in regola con il piano di studi. Si tiene conto di tale eccezione fino al compimento del 24° anno di età da parte del/dei maggiorenne/i, condizione che deve essere presente al momento dell’inoltro della domanda.

**B-8)** Nucleo familiare che rientra in Italia, o che sia rientrato da non più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda, per stabilirvi la propria residenza ai sensi della L.R. 21 febbraio 1990, n. 14: **punti 3**

**B-9)** Richiedente che abiti in un alloggio il cui canone di locazione incida sul valore ISEE, determinato secondo le modalità della delibera del Consiglio Regionale n. 327 del 12/2/2002, del nucleo familiare secondo le sottoriportate percentuali

- incida fra il 50% e 70% **punti 1**

- incida fra il 71% e 100% **punti 2**

- incida in misura superiore al 100%: **punti 3**

Il punteggio è attribuibile soltanto nel caso in cui il richiedente sia in possesso di contratto di locazione regolarmente registrato.

Non sono cumulabili tra loro le condizioni B-2, B-3 e B-7. Non sono, inoltre, cumulabili fra loro i punteggi previsti per le diverse ipotesi della condizione B-4.

### C) Condizioni aggiuntive

**C-1)** richiedente con residenza sul territorio comunale da 5 a 9 anni **punti 1**  
**C-2)** richiedente con residenza sul territorio comunale da 9 a 13 anni **punti 2**  
**C-3)** richiedente con residenza sul territorio comunale da 13 a 17 anni **punti 3**  
**C-4)** richiedente con residenza sul territorio comunale da 17 a 20 anni **punti 4**  
**C-5)** richiedente con residenza sul territorio comunale di oltre 20 anni **punti 5**

Sono calcolati anche i periodi di residenza non consecutivi

Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento pre-  
adottivo, possono esser documentati anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione al  
concorso per l'assegnazione e vengono considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi, a condizione  
che la richiesta degli interessati pervenga al Comune entro l'approvazione della graduatoria definitiva.

In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare secondo l'ordine nella domanda.

Ai sensi del primo comma dell'art.25 della L.18 agosto 1978, n. 497 e successive modificazioni ed integrazioni, il personale militare di carriera che ha inoltrato domanda per ottenere in assegnazione un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, in caso di trasferimento in altra sede avvenuto durante il periodo nel quale è in servizio attivo, non perde i diritti precedentemente maturati i quali sono cumulati, previa domanda documentata, nella sede o nelle sedi di successiva destinazione.

### **3. RACCOLTA DELLE DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA**

Le domande di assegnazione relative al presente concorso, corredate della Dichiarazione Sostitutiva Unica , dovranno essere consegnate entro il termine ingerogabile del giorno 11/12/2009 direttamente nei seguenti giorni del corrente anno 2009 : **6 novembre – 13 novembre – 20 novembre – 27 novembre – 4 dicembre - 11 dicembre, dalle ore 8,30 alle ore 13,00, presso la Sala Consiglio del Comune di BUSSETO** ove sarà presente un funzionario dell' ACER PARMA oppure spedite tramite raccomandata A.R. e/o consegnate alla sede dell'ACER PARMA in Via 1° Maggio 14/a – 43036 FIDENZA che è aperta al pubblico con la seguente articolazione di orario:

Lunedì e Giovedì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,00

Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8,30 alle 13,00

Possono altresì essere spedite tramite raccomandata A.R. e/o consegnate alla sede dell' ACER PARMA a Parma Vlo Grossardi 16/a Parma che è aperta al pubblico con la seguente articolazione d'orario:

Lunedì, Martedì	dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00
Mercoledì , Venerdì	dalle 8,30 alle 12,00
Giovedì	dalle 8,30 alle 18,00 orario continuato

I lavoratori emigrati all'estero potranno presentare domanda entro il giorno 10/01/2010.

L’Azienda Casa Emilia-Romagna non si assume responsabilità per le domande non pervenute o pervenute fuori termine causa disguidi postali. Le domande presentate oltre la data di scadenza di cui sopra saranno escluse dal concorso. Del pari sono escluse le domande incomplete e quelle prive della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale, sulla base delle dichiarazioni rese in domanda dal concorrente o documentate, l'Acer di Parma provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda e sulla base di essi procede alla formazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi provvisori attribuiti, da rendersi entro 30 gg. dalla scadenza del bando.

Nella stessa graduatoria provvisoria, in calce alla medesima, saranno indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

La graduatoria provvisoria, come sopra formulata, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia della avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e del punteggio conseguito, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

## 4. RICORSI

1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio del Comune, e per i lavoratori emigrati all'estero dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione costituita ai sensi dell'art. 7 del regolamento comunale per le assegnazioni.

Il ricorso va inoltrato all' ACER Parma.

2. La Commissione decide sui ricorsi e sulle domande collocate in calce alla graduatoria alle quali non è stato attribuito alcun punteggio. La Commissione, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria redige la graduatoria definitiva previa effettuazione in seduta pubblica dei sorteggi per i concorrenti collocati a parità di punteggio.
  3. E' facoltà dell'ACER Parma, del Comune e della Commissione, sia in sede di istruttoria delle domande che di formazione delle graduatorie, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad

adempiervi nei termini e con le modalità fissate all'atto della richiesta, ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, atti a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata dal concorrente.

4. E' altresì facoltà dell'ACER Parma, del Comune e della Commissione disporre d'ufficio tutti gli accertamenti presso gli uffici competenti, anche dell'Amministrazione finanziaria, atti ad accettare la reale situazione del concorrente con particolare riguardo al possesso dei requisiti di cui alle lettere C) ed E) del punto 1 del presente bando.
5. I concorrenti per i quali l'accertamento non sia stato definito entro il termine di formazione della graduatoria definitiva, vengono collocati, con riserva, nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda per le quali è in corso l'accertamento. Tale riserva verrà sciolta al momento della conclusione dell'accertamento, e, pertanto, fino a tale data non si potrà procedere ad alcuna assegnazione a favore dei predetti concorrenti. Nell'ipotesi che, a seguito della conclusione dell'accertamento, il punteggio risulti diverso da quello come sopra attribuito, i concorrenti vengono inseriti nella graduatoria vigente al momento con il punteggio loro spettante, in coda alla classe di punteggio di appartenenza.
6. La graduatoria è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di BUSSETO (PR) e costituisce provvedimento definitivo.
7. La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita a seguito dell'emanazione di nuovo bando integrativo e/o generale.

## **5. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI**

Gli alloggi sono assegnati dal Comune secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale di cui sopra.

La Commissione di cui all'art.7 del regolamento comunale, verifica per i concorrenti in posizione utile la permanenza dei requisiti per l'assegnazione e delle condizioni che hanno determinato il punteggio.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata ai sensi dell'art. 11 e 12 del regolamento comunale.

Il canone di locazione degli alloggi è determinato ai sensi dell'art.35 della Legge Regionale 8 Agosto 2001 , n.24 e secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Delibera di Consiglio Regionale n.395/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il concorrente rilascia consenso scritto al trattamento dei dati personali in favore dell'Azienda Casa Emilia Romagna di Parma – Vico Grossardi 16/a, soggetto gestore del patrimonio con concessione a far tempo dal 01/01/2006 per le funzioni comunali in materia di politiche abitative.

BUSSETO, 6/11/2009